



## **6) Incidente stradale. E se la compagnia assicurativa non provvede al risarcimento del danno materiale e da lesioni? quali obblighi ha la compagnia assicuratrice una volta ricevuta la richiesta di risarcimento?**

E' bene sapere che l'assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento (oppure deve comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:

- 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose (ed in ogni caso in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti);
- 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose, qualora la denuncia di sinistro sia stata sottoscritta unicamente dal soggetto danneggiato;
- 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona (tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona).

Il danneggiato che riceve l'offerta nei termini potrà decidere se accettarla o rifiutarla o anche accettarla in acconto del maggior danno.

Di seguito i casi in cui il danneggiato può agire in giudizio contro la propria Impresa Assicuratrice:

- 1) quando quest'ultima abbia respinto la richiesta;
- 2) non abbia comunicato l'offerta o il diniego nei termini previsti;
- 3) oppure qualora non si sia giunti ad un accordo sull'offerta stessa.

Frequente è il caso in cui la Compagnia assicuratrice non formula l'offerta nei termini di legge. In tale ipotesi il danneggiato ha a disposizione le seguenti opzioni:

- 1) Promuovere l'azione diretta in giudizio nei confronti dell'assicurazione.
- 2) Proporre **reclamo all' IVASS** segnalando l'inadempienza dell'assicurazione che non abbia rispettato i termini. **l'IVASS** potrà comminare le sanzioni nei confronti dell'Assicurazione negligente.